CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 345 c.p.p.

Difetto di una condizione di procedibilità Riproponibilità dell'azione penale

Il provvedimento di archiviazione e la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, anche se non piu' soggetta a impugnazione, con i quali e' stata dichiarata la mancanza della querela, della istanza, della richiesta o dell'autorizzazione a procedere, non impediscono l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona se e' in seguito proposta la querela, l'istanza, la richiesta o e' concessa l'autorizzazione ovvero se e' venuta meno la condizione personale che rendeva necessaria l'autorizzazione. La stessa disposizione si applica quando il giudice accerta la mancanza di una condizione di procedibilita' diversa da quelle indicate nel comma 1.

Versione in vigore dal 24 ottobre 1989, non più in vigore dal 3 agosto 2017 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice di procedura penale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447
Parte	Seconda
Libro	V — Indagini preliminari e udienza preliminare
Titolo	III — Condizioni di procedibilità
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-di-procedura-penale/art-345-difetto-di-una-condizione-di-procedibilita-riproponibilita-dell/

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it